



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ENRICO FERMI”

Via Miniera Taccia Caci Pirandello s.n.c (ex ASI) – 92021 Aragona (AG)

Cod. mecc. AGIS02400L – Tel. 0922/602498

C.F. 93071340843 - e-mail: agis02400L@istruzione.it – Pec. agis02400L@pec.istruzione.it - sito: www.iissfermi.edu.it

ITI – SETTORE TECNOLOGICO

Cod. mecc. AGTF024015



IPSIA – SETTORI: SERVIZI – IND. E ART.

Cod. mecc. AGRI024018

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEI FENOMENI
DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO





PREMESSA

La scuola, per sua natura, ha una funzione educativa di notevole importanza per la formazione e la crescita umana dei futuri cittadini fondata sul riconoscimento dei diritti della persona tra i quali la dignità, la libertà e il rispetto. Ogni sua azione educativa è volta al raggiungimento di un clima sereno che favorisca l'apprendimento e una serena convivenza scolastica. Tra i suoi compiti primari vi è quello di prevenire e porre rimedio a manifestazioni che ostacolano i processi di sana convivenza con particolare riferimento a dinamiche di bullismo e cyber-bullismo. Pertanto:

- **VISTO** lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, integrato con il D.P.R. 235/07;
- **VISTA** la Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- **VISTA** la Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari;
- **VISTA** la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo;
- **VISTE** le Linee di Orientamento del MI per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 2021;
- **VISTA** la Legge 17 maggio 2024 n. 70, Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- **VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa che dichiara l'impegno ad educare gli studenti e le studentesse ad una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, attraverso la promozione dell'accoglienza, del rispetto, della parità tra i sessi, della prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, della prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione;
- **VISTO** il Regolamento di Istituto che norma i comportamenti, le regole, i diritti e doveri di tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, studenti e famiglie) e che esplicita le sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti, tra i quali quelli che si configurano come condotte di bullismo e di cyberbullismo;
- **VISTO** il Patto di Corresponsabilità, che esplicita l'impegno della Scuola, degli studenti e delle famiglie, a comportamenti costruttivi per evitare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
- **VISTE** le Linee Guida in materia di trattamento dei dati per le varie componenti dell'istituzione scolastica, ai sensi del GDPR,



L'ISTITUTO

con il presente Regolamento, si impegna ad offrire indicazioni chiare ed operative nell'impegno al contrasto del bullismo e del cyber-bullismo, e più in generale nella prevenzione di qualsiasi forma di prevaricazione, e ad attivare adeguate azioni di carattere informativo ed educativo, di prevenzione e di intervento che coinvolgano i docenti, il personale della scuola, le studentesse e gli studenti e le famiglie. La Scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione a partire dalla cura della relazione con l'Altro, estesa ad ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

BULLISMO

Il bullismo è una forma di comportamento aggressivo caratteristico delle relazioni fra coetanei e contraddistinto da comportamenti violenti, pervasivi e con conseguenze durature. È una forma di aggressività intenzionale, ingiustificata, non provocata, ripetuta nel tempo e implica una disparità, reale o percepita, di potere o forza tra il bullo e la vittima.

In particolare, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione (Legge 17 maggio 2024 n. 70).

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono le seguenti:

INTENZIONALITÀ: tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.

PERSISTENZA: tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno un carattere isolato.

ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).

NATURA GRUPPALE DEL FENOMENO: tali comportamenti si manifestano prevalentemente



alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

MANIFESTAZIONE DEL FENOMENO: può manifestarsi attraverso forme dirette (più aperte e visibili, con prevaricazione di tipo fisico o verbale) o forme indirette (più nascoste e, quindi, più difficilmente rilevabili, come l'esclusione sociale, i pettegolezzi, la diffusione di calunnie).

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- ☐ fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, etc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- ☐ verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, etc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, etc.);
- ☐ relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, etc..) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è una forma di bullismo realizzato per via telematica (tramite l'uso di computer, smartphone, social network, messaggistica on line).

Secondo l'art. 1 comma 2 della Legge n. 71/2017 per cyberbullismo: *“si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

La natura mediatica del cyberbullismo comporta alcune differenze e peculiarità rispetto al bullismo, quali, ad esempio:

ANONIMATO: l'anonimato dell'azione dannosa dà l'impressione di svincolo da restrizioni normative e sociali determina una scissione tra persona fisica <-> personaggio virtuale)

INTRUSIVITÀ DELL'ATTACCO-ASSENZA DI LIMITI SPAZIO-TEMPORALI: l'azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;

IMPATTO COMUNICATIVO DELL'AZIONE: l'azione dannosa non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il “villaggio globale”, ossia il mondo come un'unica comunità, interconnessa grazie ai mezzi di comunicazione;



ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL'EPISODIO:

l'ampia diffusione dell'azione dannosa è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete.

DISTACCO: l'anonimato dell'azione dannosa rende più evidente il distacco tra gesto e significato, inducendo il cyberbullo ad assumere delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale".

EFFETTO ESPLOSIONE: l'azione dannosa diventa mediatica (tramite l'azione dei "Like").

LE DIVERSE FORME DI CYBERBULLISMO

<i>Forme di cyberbullismo</i>	<i>Definizione</i>
Flaming	<i>Si tratta di una vera e propria offesa fatta, ad esempio, sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.</i>
Exclusion	<i>Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.</i>
Denigration	<i>La denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, delle immagini, fotografie o video, relative alla vittima.</i>
Impersonation	<i>Consiste nel furto di identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.</i>
Harassment	<i>Caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconcerto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione.</i>
Cyberstalking	<i>È la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro, attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker "della realtà fisica" e il cyberstalker è il fatto che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.</i>
Cyberbashing Happy slapping	<i>Letteralmente "schiaffo allegro", è un fenomeno di bullismo online strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.</i>



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" - ARAGONA

Sexting	<i>Sexting è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti medialti sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.</i>
Cyberstalking	<i>Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.</i>
Trickery (inganno)	<i>Consiste nell'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.</i>
Hate speech	<i>Letteralmente "incitamento all'odio" o "discorso d'odio", indica discorsi (post, immagini, commenti, etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine "hate speech" indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, etc.) ai danni di una persona o di un gruppo.</i>
Grooming	<i>Rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e ad instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram, etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un'eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online.</i>
Body shaming	<i>Consiste nel riuscire a far vergognare qualcuno del proprio corpo; è l'atto di deridere l'aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l'height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.</i>



ARTICOLO 2 - LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE

Quando si compiono azioni da “bulli” o “cyberbulli”, ci si può rendere responsabili di reati, ossia di un comportamento particolarmente grave che non rispetta la legge e che viene punito dallo Stato con pene che possono arrivare sino alla privazione della libertà personale (reclusione). La responsabilità penale è personale: un minore già dall’età di 14 anni è imputabile, ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori. Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto “socialmente pericoloso”, è soggetto a misure di sicurezza, che possono anche portarlo ad essere allontanato dalla propria famiglia d’origine. Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo (elenco esemplificativo e non esaustivo):

ARTICOLI	REATI
Art. 494 c.p.	Sostituzione di persona
Art. 580 c.p.	Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 581 c.p.	Percosse
Art. 582 c.p.	Lesioni personali
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale (si specifica che per pornografia si intende anche qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali e che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali)
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p.	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Art. 616 c.p.	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 640 c.p.	Truffa
Art 167 codice della privacy	Trattamento illecito di dati personali



ARTICOLO 3 - LA MISURA DELL'AMMONIMENTO

È possibile, inoltre, che vi sia anche la misura dell'ammonimento nei confronti dell'autore di una condotta di cyberbullismo.

L'articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura dell'ammonimento prevista dall'art.8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo.

“1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 , 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età”.

ARTICOLO 4 – AZIONI GENERALI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere bambini e ragazzi informandoli sulle conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e come si possono proteggere dal cyber-bullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità.

Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.

Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (per esempio foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la Scuola una priorità.

Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la Scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- *netiquette*, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" - ARAGONA

di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email;

- *norme di uso corretto dei servizi in rete* (ad esempio, navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).;
- sensibilizzazione alla lettura attenta delle *privacy policy*, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;
- costruzione di una propria *web-reputation positiva*;
- *regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola*;
- *Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici dei fenomeni dilaganti del:*
 - *vamping*: il restare svegli la notte navigando in rete
 - *NomoFobia*: No-mobile fobia, paura di rimanere senza telefono
 - *phubbing* (Phone + Snubbing), ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi invece al proprio smartphone
 - *F.O.M.O.* (Fear Of Missing Out), paura di essere tagliati fuori

ARTICOLO 5 - RUOLI E RESPONSABILITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Elabora, nell'ambito dell'autonomia del proprio Istituto ed in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nonché con il Team Antibullismo che si occupa della gestione dei fenomeni a Scuola, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto;
- organizza e coordina i Team Antibullismo e il Team per le Emergenze;
- istituisce il Tavolo permanente per il monitoraggio del contrasto al bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Patto di



Corresponsabilità, affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo;

- assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità);
- viene a conoscenza di episodi di bullismo da diverse fonti: studente, vittima o spettatore, genitori dello studente vittima o spettatore, il personale docente e non della scuola, gli operatori socio- educativi e sanitari, etc...;
- informato di un episodio di bullismo e cyberbullismo, ne valuta l'intensità e decide le azioni da intraprendere consultando se opportuno il Referente bullismo e cyberbullismo.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- Predisporre azioni e attività per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo da inserire nel P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa;
- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali;
- predispone obiettivi, favorisce scelte didattiche e progetti nell'area educativa volti ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza attiva e globale per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo (L. n.107/2015; L. n. 92/2019, art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale");
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nel territorio coinvolgendo studentesse e studenti, docenti, genitori ed esperti;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dall'istituzione scolastica o da altri enti qualificati.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyber-bullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia;



I DOCENTI

- Mettono in atto buone pratiche educative di convivenza e gestione di conflitti fra studentesse e studenti;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati all'età delle studentesse e degli studenti;
- segnalano al Dirigente scolastico o al Collaboratore del Dirigente scolastico, qualora si abbiano sospetti fondati o si venga a conoscenza diretta o indiretta, fatti di bullismo o cyberbullismo, attenendosi ad una descrizione il più possibile oggettiva degli accadimenti, al fine di avviare una strategia concordata e tempestiva.

I COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- Monitorano il raggiungimento degli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete.

I COLLABORATORI SCOLASTICI

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nei corridoi, nelle aree dove si svolgono gli intervalli, al cambio dell'ora di lezione;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla Scuola;
- segnalano al Dirigente scolastico eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente o indirettamente.

TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studentesse e studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studentesse/studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- il Team per l'emergenza interviene nei casi acuti.



IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Collabora con i docenti della scuola;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, etc.).

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

- Conoscono e rispettano i regolamenti;
- sono chiamati ad essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti di riferimento gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- sono chiamati a collaborare con l'istituzione scolastica, in particolare nell'attivazione della *peer education*;
- usano in modo responsabile la Rete, diventando capaci di gestire le relazioni digitali che instaurano anche fuori dalla Scuola attraverso il riferimento al Quadro comune di riferimento europeo delle Competenze Digitali (DIGCOMP) individua, tra le principali aree di competenza, proprio quella della sicurezza, intesa come protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità digitale, misure di sicurezza e uso sicuro e sostenibile.

LE FAMIGLIE

- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e colgono i segnali di disagio anche in assenza di una comunicazione aperta;
- sono attente al comportamento dei figli;
- conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità educativa;
- conoscono il Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Istituto;
- Collaborano con la Scuola nella prevenzione del bullismo e in particolare nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.



ARTICOLO 6 – INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI

Secondo le Linee guida del 2021, sono definite azioni di prevenzione tutte quelle le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute, evitando l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. Prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
2. Prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. Prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

ARTICOLO 7 - ESEMPI DI ATTIVITÀ

Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra studentesse e studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
3. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyber-bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi



del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe.

In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- ☐ colloquio individuale con la vittima;
- ☐ colloquio individuale con il bullo;
- ☐ possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- ☐ possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- ☐ coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.

Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- ☐ in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" - ARAGONA

☐ in caso di segnalazione di episodi di cyber-bullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L. n. 71/2017.

Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.